

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di governo in modalità SaaS della gestione tecnica e patrimoniale degli immobili dell'Università degli Studi di Padova e degli Asset ad essi afferenti. Codice CIG: 8416442BA5

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PARTE AMMINISTRATIVA	2
PREMESSA	2
Art. 1 — OGGETTO DELL' APPALTO	2
Art. 2 — DURATA DEL CONTRATTO	2
Art. 3 — IMPORTO ECONOMICO DELL' APPALTO	2
Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	3
Art. 5 — CAUZIONE DEFINITIVA	3
Art. 6 — TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	4
Art. 7 — VERIFICHE PRELIMINARI	5
Art. 8 — REGOLARE ESECUZIONE	6
Art. 9 - RAPPORTI CONTRATTUALI	6
Art. 10 — SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI	6
Art. 11 — OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE	7
Art. 12 — OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	7
Art. 13 — RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	8
Art. 14 — VARIANTI	8
Art. 15 — SUBAPPALTO	9
Art. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	9
Art. 17 — FALLIMENTO DELL' APPALTATORE	9
Art. 18 — NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	9
Art. 19 — PENALI	10
Art. 20 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	11
Art. 21 — PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	12
Art. 22 — RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	13
Art. 23 — RECESSO EX ART. 109 DEL D.LGS. N. 50/2016	14
Art. 24 — RECESSO EX ART. 1, C. 13 DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012	14
Art. 25 — SPESE CONTRATTUALI	14
Art. 26 — CODICE DI COMPORTAMENTO	15
Art. 27 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	15

Art. 28 — BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE	15
Art. 29 — CONTROVERSIE	15
Art. 30 — NORMATIVA APPLICABILE	16

PARTE AMMINISTRATIVA

PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'Aggiudicatario (di seguito Contraente o Fornitore) avente ad oggetto l'affidamento del servizio di governo in modalità SAAS della gestione tecnica e patrimoniale degli immobili dell'Università degli Studi di Padova e degli asset ad essi afferenti.

Art. 1 — OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di governo in modalità SAAS della gestione interoperabile, tecnica e patrimoniale degli immobili dell'Università degli Studi di Padova e degli asset ad essi afferenti, con l'applicazione delle tecnologie GIS (Geographic Information System), BIM (Building Information Modeling), IoT (Internet of Things), B.I. (Business Intelligence, Business Information), Mobile Apps (Mobile Applications), ACDat-CDE, DMS (Document Management System) adatto anche alle funzionalità di "Ambiente di Condivisione dei Dati o ACDat ai sensi della norma UNI 11337.
2. Per le specifiche tecniche del servizio si rinvia a quanto dettagliato nel capitolato tecnico e alle migliorie offerte in gara dal concorrente aggiudicatario.

Art. 2 — DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del servizio è di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data indicata nel contratto ovvero dalla data del verbale di esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con la previsione di un'opzione di prosecuzione eventualmente attivabile di 24 (ventiquattro) mesi. L'attivazione dell'opzione di prosecuzione verrà comunicata 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
2. E' prevista l'ulteriore opzione di eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi per l'espletamento del nuovo affidamento, se necessaria. Nel caso di utilizzo delle opzioni, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 — IMPORTO ECONOMICO DELL’APPALTO

1. L'importo stimato per le attività previste nel periodo di 60 (sessanta) mesi ammonta a Euro 1.006.000,00 (unmilione e seimila/00) al netto dell'IVA, oltre oneri per la sicurezza, per il quinquennio, non soggetti a ribasso per Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
2. I costi della manodopera per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono stati stimati in Euro 174.000,00 (cento e settantaquattromila/00), corrispondenti al 17,3 % dell'importo posto a base di gara sulla base di quanto disposto dal art. 23 del D.Lgs 50/2016.

3. L'Ente si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale differenza tra l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario e l'importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara pari ad Euro 1.006.000,00 (unmilionesemila/00). Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell'art. 106 del Codice.
4. L'importo, comunque, può variare in diminuzione in quanto il corrispettivo di contratto sarà riferito solo a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). Le fatture verranno emesse, con cadenza trimestrale, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 da parte del RUP/DEC, con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi. In ogni caso, ogni Direttore dell'esecuzione del servizio, accerterà per ogni stabulario la prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; la relazione verrà inoltrata al RUP per l'autorizzazione al pagamento.

Il Contraente dovrà emettere regolari fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2013, che dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, ed intestate a: Università degli Studi di Padova - Ufficio Patrimonio e Logistica, 35123 Padova, C.F.: 80006480281 - P.IVA: 00742430283. Esse dovranno riportare le relative modalità di pagamento e indicare l'esatto codice IBAN. Il prestatore dovrà indicare, in particolare, in ciascuna fattura il seguente codice univoco di ufficio: RHAK0Q.

Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero/50%). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 5 — CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 31/2018. La cauzione è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al

20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggiordanno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara.

Per fruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la "garanzia provvisoria" nel Disciplinare di Gara.

Prima della consegna, l'Appaltatore dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

L'Ente si riserva di chiedere un'integrazione della cauzione in caso di attivazione della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 — TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta L. n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. L'Appaltatore si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.).

4. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i..

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 7 — VERIFICHE PRELIMINARI

1. Durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire verifiche e prove preliminari. La ditta appaltatrice, durante l'esecuzione del contratto, non può introdurre varianti senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione.

2. Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completa responsabilità della ditta stessa che deve eseguire i relativi ripristini qualora l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile non

ritenga congruo il lavoro eseguito.

3. In caso di accettazione dell'Amministrazione, la ditta, senza compenso, è obbligata alla esecuzione delle ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che le siano richieste perché il servizio corrisponda a quanto stabilito in contratto.

4. Resta inteso che, nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, la ditta rimane responsabile dei difetti che abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo le attività manutentive svolte, risultati dipendenti dall'attività manutentiva svolta.

Art. 8 — REGOLARE ESECUZIONE

1. Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione che attesti, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che le prestazioni contrattuali già svolte siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Parte Tecnica e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Al fine di controllare la regolarità delle prestazioni svolte, il Responsabile Unico del Procedimento si avvale di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

2. Nel caso in cui dal controllo di cui sopra, l'Ente rilevi una difformità, il Contraente sarà tenuto a porre in essere, a proprie spese, quanto necessario al fine di rendere regolari le prestazioni successive, salvo il diritto dell'Ente ad applicare una penale per le prestazioni già eseguite in modo non conforme.

Art. 9 - RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (che nei casi previsti può coincidere con il Direttore dell'Esecuzione) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.

3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.

5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.

6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 10 — SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 — OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA CONTRAENTE

1. L'Appaltatore è responsabile verso l'Ente dell'esatta e puntuale realizzazione della fornitura e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché del buon esito dei servizi in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

Art. 12 — OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 105 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo

per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 13 — RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'appaltatore dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro. Detta polizza dovrà essere conclusa e fatta pervenire all'Ente prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.

3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primarie compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.

4. In alternativa alla stipulazione della polizza assicurativa di responsabilità civile, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di polizza RC, già attivata, integrata e/o modificata affinché si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal contratto in oggetto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai punti precedenti.

5. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.

6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

7. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al presente punto, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 — VARIANTI

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà

imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo;

- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.

Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 15 — SUBAPPALTO

1. Qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, questi deve rispettare quanto prescritto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Per quanto riguarda la cessione del contratto e la cessione del credito si rinvia rispettivamente all'art. 105 e all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 17 — FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e di misure straordinarie di gestione si applica l'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 — NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

1. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dall'Appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'Appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello di Ateneo, reperibile al sito <http://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento, farà parte integrante del Contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti a ribasso.

Art. 19 — PENALI

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali meglio specificati nel capitolato tecnico, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, lo stesso si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato:

- disponibilità inferiore al 99,2% delle ore su base annuale, di accessibilità garantita tramite rete internet alla infrastruttura SaaS allocata per l'Ateneo (connessione fisica al server): 100 euro fino a 5 ore aggiuntive di indisponibilità, 200 fino a 20, 300 euro fino a 50 ore, 500 euro oltre le 50 ore aggiuntive. La penale non si applica e l'indisponibilità non viene conteggiata qualora sia dipendente da terze parti;
- disponibilità inferiore al 99,2% delle ore su base annuale, di accessibilità garantita all'applicazione SaaS in oggetto (connessione logica alle applicazioni, inteso come accesso a qualsiasi delle sue funzionalità): 100 euro fino a 5 ore aggiuntive di indisponibilità, 200 fino a 20, 300 euro fino a 50 ore, 500 euro oltre le 50 ore aggiuntive. La penale non si applica e l'indisponibilità non viene conteggiata qualora sia dipendente da terze parti;
- Consegna del cronoprogramma e del piano di avvio entro 10 giorni consecutivi dalla stipula del contratto: 0.3 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- Rispetto ed esecuzione di tutte le attività previste dal cronoprogramma e dal piano di avvio convalidato entro le date indicate: 0.3 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo per ogni attività riscontrata;
- Rispetto della durata delle fasi di progetto ed esecuzione delle relative attività previste: 0.3 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla durata delle fasi con attività non ancora svolte/avviate, dipendenti dal Contraente;
- Attivazione presidio on-site, contact center ed assistenza di II livello, portale di assistenza, entro 7 giorni dalla data di convalida del cronoprogramma e del piano di avvio: 0.5 ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- Nel caso di manutenzione correttiva di problematiche bloccanti, è richiesta la presa in carico entro 1h e la soluzione del problema entro le 24 ore dall'avvenuta segnalazione: si applicano 50 euro per ogni ora di ritardo rispetto alla presa in carico e 300 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla risoluzione;
- Nel caso di manutenzione correttiva per problematiche non bloccanti, è richiesta la presa in carico entro 3 ore e la soluzione del problema entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione: si applicano 40 euro per ogni ora di ritardo rispetto alla presa in carico e 150 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla risoluzione;
- Nel caso di manutenzione correttiva per problematiche minori, è richiesta la presa in carico entro 5h e la soluzione del problema entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuta segnalazione: si applicano 30 euro per ogni ora di ritardo rispetto alla presa in carico e 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla risoluzione;
- Nel caso di manutenzione evolutiva, completamento delle attività entro i termini prestabiliti in fase preliminare e comunque non oltre i 40 giorni lavorativi dalla data dell'ultima riunione congiunta di analisi e raccolta delle esigenze: si applicano 100 euro per ogni giorno di ritardo rispetto al rilascio previsto e concordato;
- Ripetitività di guasti bloccanti nel mese tali da rendere indisponibile almeno uno dei moduli costituenti la piattaforma, che provocano almeno un fermo di due ore per evento, ripetuto almeno 3 volte nel mese: si applicano 500 euro per episodio (3 guasti bloccanti nel mese);
- Mancata sostituzione personale on-site indisponibile richiesto il giorno successivo alla mancanza: 100 euro per ogni mancanza riscontrata e non sostituita entro le ore 11.00 della medesima giornata di presenza, per unità di personale mancante;

- Mancato rispetto di tutte le altre tempistiche non espresse nelle penali dettate dal capitolato: si applica una penale pari al 0.3% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- Mancato adeguamento alle non conformità previste dal capitolato e dall'offerta tecnica, rilevate dal RUP entro i termini fissati dallo stesso per iscritto: si applica una penale pari al 0.3 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ore e giorni di ritardo si intendono lavorativi.

2. L' applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

Resta ferma la possibilità per il Contraente di comunicare tempestivamente all'Ente la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera A.R. e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

3. In presenza di ripetute inadempienze o di inadempienza ritenuta grave, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, ovvero adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte, al momento del verificarsi dell'evento.

4. L'Ente potrà applicare all'Appaltatore le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. L'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

Art. 20 — OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 21 — PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali comunque acquisiti nel corso della procedura di affidamento dei servizi contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora in vigore.
2. Ai sensi del sopracitato regolamento si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova con sede legale in Padova, via VIII febbraio n. 2. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede dell'Università di Padova. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Padova può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
3. Il trattamento dei dati personali, che verranno in ogni caso acquisiti nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli stessi. Esso avviene tramite applicativi informatici anche centralizzati ed episodicamente con modalità cartacee e non comporta l'attivazione di processi di profilazione.
4. I dati personali che saranno raccolti e trattati dall'Ente in occasione della presente procedura riguardano:
 - dati identificativi: nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, identificativo online (username, password, customer ID) degli Operatori Economici;
 - situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale degli Operatori Economici;
 - dati di connessione dell'Operatore Economico: indirizzo IP, login e quanto a questo collegato;
 - dati personali relativi a soggetti che fanno parte dell'impresa oggetto di procedura (legali rappresentanti, soci, procuratori, dipendenti ecc..) e/o loro delegati o soggetti collegati alla stessa.
5. Oltre ai dati conferiti dagli interessati al trattamento, l'Ente Aggiudicatore può acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.
6. Nell'ambito di tali consultazioni, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno raccolti inoltre alcuni dati sensibili (c.d. dati giudiziari) degli Operatori Economici, dei loro legali rappresentanti, e/o di quanti altri esercitino o posseggano deleghe o procure atte ad impegnare l'Operatore e/o a porre in essere atti gestionali, o ad operare sui conti correnti di cui alla L. n. 136/2010.
7. Il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste in tal senso da parte del/i contraente/i potrebbe comportare la sua/loro esclusione dal procedimento in oggetto.
8. Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati personali raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed eventualmente alla programmazione dei futuri affidamenti ed all'analisi della spesa dell'Ente anche, eventualmente, per il tramite elaborazioni statistiche non automatizzate.
9. Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del Regolamento UE 679/2016 l'interessato al trattamento può chiedere all'Ente aggiudicatore l'accesso ai dati personali, la relativa rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. È fatto salvo, nei limiti previsti, il diritto di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali comunque acquisiti dall'Ente. Non sono concesse e non saranno quindi accolte eventuali richieste di cancellazione o limitazione del trattamento di dati ricompresi e/o necessari alla costituzione di documentazione obbligatoria ai fini dell'aggiudicazione, come prevista dalle disposizioni in vigore e da quelle che dovessero successivamente essere emanate in tema di affidamenti pubblici.
10. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, o comunque da soggetti terzi legittimi affidatari di funzioni e/o incarichi di supporto, o valutazione relativamente alla procedura di aggiudicazione. Inoltre i dati personali potranno essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse agli stessi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016

e s.m.i., della legge n. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli Organi di Vigilanza e Controllo ed agli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

11. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

12. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla stessa, nonché all'esecuzione del contratto. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

13. I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Università di Padova; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

14. L'Ente Aggiudicatore, salvo in ogni caso il rispetto delle norme in tema di corretto trattamento dei dati potrà trasferire dati a Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea solamente nel caso di necessità riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente (ad es. attività di rendicontazione di progetti internazionali).

15. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/03 per quanto ancora attualmente in vigore.

Art. 22 — RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- n. 3 (tre) gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di 3 (tre) giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la mancanza dei requisiti minimi prescritti agli artt. 3 e 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte tecnica;
- mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza

degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

- mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso.

2. Nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

Art. 23 — RECESSO EX ART. 109 DEL D.LGS. N. 50/2016

1. La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 — RECESSO EX ART. 1, C. 13 DEL D.L. 95/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) - all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità e di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto, e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto il servizio di Portierato.

3. In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 25 — SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione previste ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale, su due a maggiore diffusione locale e sulla G.U.R.I. sono a carico dell'Appaltatore e sono rimborsate entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'aggiudicazione (art. 34,

comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

2. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Ente presso Intesa San Paolo – sede di Padova - Codice IBAN: IT13Z0306912117100000046107, con la seguente causale: "Rimborso spese pubblicazione – Gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di governo in modalità SaaS della gestione tecnica e patrimoniale degli immobili dell'Università degli Studi di Padova e degli Asset ad essi afferenti".

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 26 — CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

2. In particolare si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. 3269 del 07/11/2014
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019 – 2021.

Art. 27 — PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Si applicano inoltre le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova: <https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

Art. 28 — BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzistessi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

Art. 29 — CONTROVERSIE

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto all'Appaltatore ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 30 — NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competente